I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 698/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 571/76 in seguito alla fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia, l'Irlanda e l'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 651/77 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 79/77 [4], ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [5], si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 557/76;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 651/77, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 557/76 è stato modificato per tener conto della fissazione, con effetto dal 1° aprile 1977, dei nuovi tassi rappresentativi per il franco francese, la sterlina irlandese e la lira italiana; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 571/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 571/76 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 557/76».

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/76 è completato dal comma seguente:

«Per quanto riguarda la fissazione dei tassi rappresentativi per il franco francese, la sterlina irlandese e la lira italiana, con effetto dal 1° aprile 1977, tali disposizioni si applicano soltanto alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati anteriormente al 29 marzo 1977, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 82 del 31. 3. 1977, pag. 4.
(3) GU n. L 68 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 14 del 17. 1. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH